



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 – Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **38** del Registro - Seduta del **31.10.2020**

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2020

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **10,30** nella **Residenza Municipale**, presso l'aula Consiliare del Palazzo Comunale di Via S.Anna si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di I convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	MAZZOLA	ANNAMARIA	PRESENTE
2)	PISCITELLO	MAURO	PRESENTE
3)	PRESTIANNI	ANDREA	PRESENTE
4)	SAPUPPO	LUCIA	PRESENTE
5)	CONOSCENTI	CONCETTA	ASSENTE
6)	PIRO	ROSARIO	PRESEENTE
7)	CASTIGLIA	ROSARIO	PRESENTE
8)	SARCONA	ALESSANDRO	PRESEENTE
9)	TUMMINELLO	ANTONIO	PRESENTE
10)	CALI'	LAURA	ASSENTE
11)	CUCCO	GIOVANNA	PRESENTE
12)	SOTTILE	SIMONE	PRESENTE

Totale presenti N. 10

Totale assenti N. 02

Presiede il Sig. Piscitello Mauro nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, partecipa il **Segretario** D.ssa Ficano Domenica.

Interventi relativi alla deliberazione consiliare n. **38** del **31.10.2020** avente ad oggetto:
Approvazione aliquote IMU 2020

Il Presidente dà lettura dell'oggetto, indi passa la parola all'Assessore Bonomo, il quale illustra la proposta, precisando che, sostanzialmente trattasi di unione di aliquote IMU e TASI. Nulla cambia nelle tariffe.

Cons. Tumminello: Chiede la lettura delle aliquote IMU- l'Assessore dà lettura di tutte le aliquote.

Cons. Tumminello: Ricorda che sul punto si è lavorato tanto anche sul tavolo tecnico per dare un segnale a tutta la Comunità, si voleva una riduzione invece l'Amministrazione Comunale ha confermato quanto esistente anche se aveva promesso riduzioni già in campagna elettorale, inoltre il Comune ha una buona situazione economica finanziaria per cui una riduzione era fattibile, per cui preannuncia il voto contrario del Gruppo;

Cons. Castiglia: Per le stesse ragioni del Consigliere Tumminello preannuncia il voto contrario;

Si passa alla votazione della proposta

Presenti e votanti n. 10 Favorevoli 6

Contrari 4 (Tumminello, Cucco, Sottile, Castiglia)

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

UDITA la discussione in aula;

UDITE le dichiarazioni di voto;

VISTO Il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTO il vigente Regolamento dei lavori consiliari;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO l'esito della votazione espressa ;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione aliquote IMU 2020.

A) **Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 6) fabbricati diversi di cui ai punti precedenti :aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) terreni agricoli esenti dall'IMU in quanto ubicati in comuni montani.

B) **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro i termini previsti per legge.



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020**

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.72 del 30/10/2012 sono state approvate le seguenti aliquote IMU e confermate fino all'anno 2019:

- 1) aliquota 10 per mille aree edificabili e tutti i fabbricati ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze;
- 2) aliquota 0,60 per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 0,20 % per immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art.1, comma 8 della legge 214/2011

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 09/09/2014 sono state approvate le seguenti aliquote TASI, applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019:

- aliquota 2,5 per mille abitazioni principali e relative pertinenze;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota 0,60 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- aliquota 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino

all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al a 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille(di cui 0,76 % riservata allo Stato);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- Terreni agricoli esenti dall'IMU in quanto ubicati in comune montano;

Visto:

- l'art. 106, comma 3 bis 2, del D.L. n.34 così come convertito in L.77/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 settembre 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che segnatamente prevede:

- «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49,comma 1,del D.Lgs 18/08/2020,n. 267,i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000,come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPOSTA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 8) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

- 9) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 10) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 11) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 12) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 13) fabbricati diversi di cui ai punti precedenti : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 14) terreni agricoli esenti dall'IMU in quanto ubicati in comuni montani.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Maria Mancuso

OMISSIS ...